



Sentenza n. 43/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13639 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la Regione Umbria

nei confronti di:

- Stefano Ferranti, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Cappannini ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto Avvocato, sito

in Perugia, Via Manfredo Fanti, 2/B, pec:

pietro.cappannini@avvocatiperugiapec.it

VISTA l'istanza di rito abbreviato;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2024, svoltasi con

l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Dott.ssa

Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Francesco

Magno e l'Avv. Riccardo Fasi per il convenuto, giusta delega in atti del

rappresentante legale Avv. Pietro Capannini.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con atto di citazione depositato in data 01.12.2023 e ritualmente notificato, la Procura erariale conveniva in giudizio i dott.ri Stefano Ferranti e Luca Pennacchi, per l'accertamento della responsabilità amministrativa concernente il danno erariale – pari, complessivamente, a € 43.268,80 - arrecato all'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, a seguito di un sinistro occorso presso il reparto di ortopedia del presidio ospedaliero di Foligno.

II. In data 01.09.2015, il dott. Ferranti eseguiva, presso l'ospedale di Foligno, un intervento correttivo per piede piatto-alluce valgo, da lui stesso indicato; il dott. Pennacchi interveniva quale secondo operatore. La paziente, contestando gli esiti dell'intervento subito, avanzava richiesta di risarcimento all'USL Umbria 2, che procedeva all'apertura del sinistro. La USL incaricava la dott.ssa Mencarelli di redigere una relazione medico-legale interna, che concludeva l'analisi affermando *"L'intervento chirurgico invasivo effettuato necessitava di maggior studio preoperatorio e di una più esplicita valutazione del rischio beneficio (essendo nota la alta percentuale di pseudoartrosi) considerato che lo scopo correttivo, peraltro, non è stato raggiunto"*.

Veniva, altresì, avviata una procedura di mediazione, nell'ambito della quale si raggiungeva un accordo per la liquidazione di una somma pari ad € 42.000,00. Con delibera del direttore generale *pro tempore* n. 1230 del 26.10.2017 veniva autorizzata la chiusura transattiva del sinistro e,

	con successive determine dirigenziali n. 6764 del 15.11.2017 e n. 7071 del	
	27.11.2017, veniva disposto, rispettivamente, il pagamento del suddetto	
	importo in favore della paziente e delle spettanze dell'avvocato che	
	aveva seguito la transazione (€ 1.268,80). I pagamenti venivano eseguiti	
	con mandati, rispettivamente, del 20 e del 27.11.2017. L'Azienda	
	procedeva a costituire in mora con note del 27.02.2020 il dott. Ferranti -	
	ricevuta in data 20.03.2020 - e il dott. Pennacchi - ricevuta in data	
	16.03.2020.	
	A seguito di informativa da parte dell'USL Umbria 2, la Procura avviava	
	specifiche indagini, all'esito della quale conveniva in giudizio i due	
	medici, chiedendo la condanna del dott. Ferranti al risarcimento	
	dell'80% del danno subito dalla USL Umbria 2 (€ 34.615,04) e del dott.	
	Pennacchi al 20% (€ 8.653,76).	
	Il dott. Ferranti, nella comparsa di costituzione e risposta, proponeva	
	istanza di accesso al rito abbreviato, <i>ex art.</i> 130 c.g.c., per la definizione	
	della causa mediante il pagamento della somma di € 13.000,00. La	
	Procura rendeva parere favorevole.	
	All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 12.06.2024, il Collegio,	
	constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130 c.g.c., con	
	decreto n. 10/2024, depositato in data 25.06.2024, accoglieva l'istanza di	
	definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. Ferranti e, per	
	l'effetto, determinava in € 13.000,00 la somma complessiva da versare	
	in favore dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, fissando in giorni	
	trenta (decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento) il	
	termine per il versamento di detta somma, onerando il convenuto di	
	3	

	depositare presso la Segreteria della Sezione la documentazione	
	attestante l'avvenuto pagamento entro trenta giorni dalla scadenza del	
	termine per il pagamento.	
	III. In data 16.07.2024, il rappresentante legale del dott. Ferranti	
	depositava copia della reversale di incasso n. 3002017 del 09.07.2024	
	della somma di € 13.000,00 dell'Azienda sanitaria locale Umbria 2.	
	All'udienza in camera di consiglio del 16.10.2024, la difesa del	
	convenuto chiedeva la cessazione della materia del contendere; la	
	Procura non si opponeva.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	IV. Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata in	
	data 16.07.2024, l'avvenuto tempestivo e regolare versamento	
	dell'importo determinato nel decreto n. 10/2024 e che,	
	conseguentemente, sussistono le condizioni per dar luogo alla	
	definizione alternativa del giudizio.	
	Ritiene il Collegio che sussista la soccombenza del convenuto, dal	
	momento che la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura contabile	
	risulta sostanzialmente accolta e il risarcimento è stato già effettuato.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di	
	responsabilità n. 13639.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato,	
	nella misura di € 203,15 (<i>duecentotre/15</i>).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.	
	4	

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Elisabetta Conte

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2024.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)